

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2709

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NUCCI MAURO, SAPIENZA, MENGOLI, NENNA D'ANTONIO, MOIOLI VIGANÒ, CASILLI, CILIBERTI, MORGANDO, MENSORIO, MELELEO

Interpretazione autentica dell'articolo 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e modifica all'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, in materia di esclusione dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

Presentata il 25 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di affrontare in termini di interpretazione autentica l'articolo 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, deriva dalle congruità determinate dal sovrapporsi di orientamenti giurisprudenziali, sia della magistratura ordinaria sia della stessa Corte costituzionale. Si tratta, infatti, di chiarire la portata fisiologica dell'articolo 21, quinto comma, che dispone la esclusione dalla iscrizione alla Cassa ivi prevista di ingegneri ed architetti che siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

È appena il caso di ricordare che la norma del 1981 è stata introdotta, in omaggio al principio della unicità della posizione previdenziale pensionistica, in un momento nel quale l'ordinamento previdenziale generale non prevedeva alcun meccanismo di ricongiunzione delle pensioni previdenziali presso la Cassa di previdenza per i liberi professionisti.

Rispetto, dunque, alla eventualità che l'iscritto ad altra forma previdenziale pensionistica avesse maturato il diritto al relativo trattamento di pensione, la fisiologica applicazione della norma in questione avrebbe dovuto portare alla esclusione dalla iscrizione alla Cassa anche del

soggetto già escluso durante il periodo di iscrizione come « attivo » del regime di originaria iscrizione.

All'epoca, infatti, l'ordinamento previdenziale pensionistico non lasciava al professionista altra possibilità che quella di liquidare il trattamento pensionistico maturato, con sostanziale esclusione della prospettiva della maturazione di un ulteriore trattamento pensionistico nell'ambito della Cassa.

Non è casuale che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 259 del 1992, abbia dubitato della legittimità costituzionale di una disposizione destinata a realizzare una solidarietà a senso unico, imponendo una contribuzione certamente inutile almeno fino alla data della legge dell'ottobre 1990; ed è sintomatico che la stessa Corte costituzionale abbia ritenuto di dover utilizzare gli spunti derivanti dalla norma dell'articolo 6 della legge n. 290 del 1990 in combinazione con il meccanismo della ricongiunzione per dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui alla di poco precedente legge 5 marzo 1990, n. 45, per trovare conforto alla tesi della costituzionalità della lettura della norma in questione. Si badi che qui non si entra nel merito della convenienza e costosità intrinseca dell'operazione di ricongiunzione.

Le segnalate incertezze nella lettura ed interpretazione della norma dell'articolo 21, quinto comma, e le evidenti distorsioni sistematiche costituiscono un serio presupposto per il presente intervento legislativo, volto, da un lato a correggere in via interpretativa dette distorsioni e, dall'altro, a raccordare meglio le nuove norme della legge n. 290 del 1990, ed in particolare l'articolo 6, con quelle pregresse.

Passando all'esame specifico dei due articoli proposti, si nota che l'interpretazione proposta dall'articolo 1 lascia impregiudicata la questione della iscrizione di coloro che, non ancora pensionati, risultino « silenti », e cioè in situazione di assenza di obbligo di contribuzione; per questi soggetti, non compresi nella norma proposta, opera il principio della obbligatorietà di iscrizione e contribuzione alla Cassa. L'articolo 2 definisce la portata temporale della operatività della norma di esclusione, ripristinandosi l'obbligo di iscrizione comunque anche dei già pensionati. La giustificazione di questo diverso regime antecedentemente e successivamente al 1991 risiede nella sopraggiunta operatività, a partire dal 1990, del meccanismo di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, che consente un più ampio e diversificato panorama di scelte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata sia nel caso in cui sia in atto la contribuzione e per la durata del relativo periodo sia nel caso in cui sia in atto l'erogazione della prestazione pensionistica.

ART. 2.

1. All'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, è premesso il seguente comma:

« 01. Con effetto dal 1° gennaio 1991 l'esclusione di cui all'articolo 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, si applica solo agli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata per i quali è in atto la contribuzione e per la durata del relativo periodo, ferma restando l'esclusione per i pensionati a carico di dette forme di previdenza obbligatoria prima di tale data ».